



# COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

## Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato civile

Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio **consensualmente**.

Dall'11 dicembre 2014, quindi, la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio possono concludersi con due modalità alternative al ricorso in Tribunale.

Si tratta:

- A) della **convenzione di negoziazione assistita** che viene conclusa davanti agli avvocati e
- B) dell' **accordo raggiunto davanti al Sindaco** in qualità di **Ufficiale dello Stato civile**.

Entrambi gli atti di accordo hanno lo stesso valore del provvedimento del Tribunale, ma si possono utilizzare solo in caso di separazione e/o divorzio **consensuali** (ovvero solo se le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti). Inoltre, l'accordo raggiunto davanti all'Ufficiale dello stato civile è limitato all'esistenza di una serie di condizioni: nei casi di separazione, divorzio o modifiche consensuali in cui non si possa procedere in Comune, le parti possono ricorrere alla **convenzione di negoziazione assistita** con l'assistenza del **legale**.

### A ) Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio assistiti da avvocati

La **convenzione di negoziazione assistita** permette di effettuare la separazione, il divorzio\* e la modifica degli accordi di separazione o divorzio con l'assistenza di un legale per parte.

La competenza riconosciuta dalla legge agli avvocati è molto ampia e la convenzione redatta con l'assistenza dei legali può disciplinare tutti gli aspetti della separazione e del divorzio: può essere conclusa, infatti, anche in tutti i casi di accordi consensuali per cui non è possibile procedere davanti all'Ufficiale dello Stato civile, ad esempio perchè vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti della coppia oppure perchè le parti vogliono concludere patti di trasferimento patrimoniale.

In tutti questi casi, le parti possono comunque evitare il ricorso giurisdizionale stipulando la convenzione di negoziazione assistita con un avvocato.

Una volta conclusa la convenzione, gli avvocati si incaricheranno di trasmetterla al Procuratore

della Repubblica il quale valuterà che l'accordo raggiunto non presenti irregolarità e - se ci sono figli - che risponda al loro interesse.

In caso di esito positivo della valutazione, rilascerà il nulla osta o l'autorizzazione all'accordo e gli avvocati delle parti lo trasmetteranno, nei successivi 10 giorni, all'Ufficio di stato civile competente per la registrazione e cioè:

- quello in cui è iscritto l'atto di celebrazione del matrimonio civile, ovvero
- quello in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso o celebrato all'estero.

Il comune provvederà, poi, alle varie annotazioni ed agli eventuali aggiornamenti degli atti anagrafici.

Nel caso in cui il Procuratore della Repubblica ritenga che l'accordo non risponda all'interesse dei figli lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà l'udienza di comparizione delle parti.

- [Modulistica richiesta](#)

- 1) [Richiesta di trascrizione della convenzione](#)

- 2) [Scheda istat da presentare in allegato alla richiesta di trascrizione](#)

---

\*Il termine DIVORZIO è comunemente usato nella pratica, ma non è giuridicamente corretto: nel nostro ordinamento si deve piuttosto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio (se religioso) o di scioglimento del matrimonio civile. Si è scelto di utilizzare questo termine per maggiore chiarezza e migliore comprensione.

L'ufficio competente a trascrivere le convenzioni di negoziazione assistita per la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio è l'Ufficio di Stato civile.

## **B) Accordo di separazione o divorzio e/o modifiche degli accordi di separazione o divorzio dinanzi all'Ufficiale di stato civile**

### **Condizioni**

La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all'Ufficiale dello Stato civile **SOLO** alle seguenti **condizioni** (come chiarite dalla circolare Min. Interno n. 6 del 24/4/2015):

- 1) I coniugi **non** devono avere **figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi: nel caso di figli di una sola della parti si può procedere).**

Inoltre:

2) L'accordo fra i coniugi **non** può contenere **patti di trasferimento patrimoniale**: la circolare 6/2015 ha precisato che non possono essere stipulati patti che siano produttivi di effetti reali (ovvero effetti traslativi di un bene), nè concordata la previsione dell'assegno periodico di divorzio in un'unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum).

**Le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell'assegno di mantenimento** (nel caso di separazione) **e dell'assegno divorzile** (nel caso di divorzio)

Attenzione: la Legge n. 55 del 3/5/2015 ha introdotto il cd. **DIVORZIO BREVE**, per cui la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere presentata quando siano trascorsi almeno **dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale**, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

I cittadini che vogliono divorziare in Comune dovranno esibire copia della sentenza di separazione o del decreto di omologazione per permettere la verifica del decorso dei requisiti di legge.

#### - **Procedimento di separazione o divorzio**

I coniugi che intendono separarsi o divorziare\* devono:

- compilare il modello contenente informazioni utili all'ufficio per procedere all'istruttoria della pratica con le dichiarazioni sostitutive di certificazione , **ALLEGANDO LE FOTOCOPIE DELLE CARTE DI IDENTITA' DEI CONIUGI** ed inviarlo all'ufficio di stato civile **del Comune di residenza di uno di loro, oppure del Comune di celebrazione del matrimonio** (civile o religioso con effetti civili) modello reperibile presso l'Ufficio di stato civile;

- presentarsi **personalmente e congiuntamente** - con l'assistenza facoltativa di un avvocato - **all'appuntamento che sarà comunicato dall'ufficio di Stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o divorzio** alle condizioni fra loro concordate. In tale occasione dovrà essere presentata all'ufficio la ricevuta dell'avvenuto pagamento del diritto fisso di € 16,00;  
-confermare l'accordo di separazione o di divorzio **ripresentandosi** in Comune nella data concordata con l'Ufficiale dello Stato civile e non inferiore a 30 giorni dalla data dell'accordo. **La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo.** La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione.

\*Il termine DIVORZIO è comunemente usato nella pratica, ma non è giuridicamente corretto: nel nostro ordinamento si deve piuttosto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso) o di scioglimento del matrimonio civile. Si è scelto di utilizzare questo termine per maggiore chiarezza e migliore comprensione.

#### - **Modifica delle condizioni di separazione o divorzio**

Le parti possono procedere davanti all'ufficiale dello Stato civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.

Anche in questo caso le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente, con l'assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere l'accordo modificativo. Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell'accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.

## **Costi**

Il costo del procedimento di separazione, di divorzio e/o di modifica degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio è di **€ 16,00**.

- [Modulistica richiesta](#)

**1 ) RICHIESTA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE O SCIoglimento / CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO , NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA'**

---

L'ufficio competente a gestire il procedimento di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio è l'Ufficio di Stato civile.

Considerata la rilevanza e la complessità degli adempimenti da svolgere, il servizio è effettuato su **appuntamento**.

Per informazioni in merito contattare l'Ufficiale dello Stato civile .

## **Recapiti dell'Ufficio dello Stato civile**

Ufficio di Stato civile

telefono: 0119862811 .

Per l'invio degli atti:

fax: 0119862501

mail:[anagrafe@castagnolepiemonte.net](mailto:anagrafe@castagnolepiemonte.net) –

pec: [anagrafe@pec.castagnolepiemonte.net](mailto:anagrafe@pec.castagnolepiemonte.net)

L'ufficio di Stato civile si trova nella sede comunale di Via Roma n. 2 – 10060 - CASTAGNOLE PIEMONTE .